



05434-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA MICCOLI
MARIA TERESA BELMONTE
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2163/2020
UP - 18/12/2020
R.G.N. 30317/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 27.3.2017, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione ed al risarcimento del danno, con provvisoria (sia pur ridotta in appello), inflitta a carico di (omissis) e (omissis) per il reato di concorso in violenza privata, mentre ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela nei confronti di (omissis) e (omissis), riqualificato il reato suddetto in concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con revoca delle statuizioni civili pronunciate nei loro confronti.

La vicenda attiene agli ostacoli frapposti dagli imputati tutti ai lavori edilizi da svolgersi da parte di (omissis), proprietaria di una porzione immobiliare sita in (omissis), nel condominio dei predetti (omissis) e (omissis) e adiacente alle proprietà di tutti gli imputati, parcheggiando sistematicamente le proprie autovetture a ridosso dell'ingresso al cantiere edilizio, al fine di impedirne l'accesso ai mezzi necessari per dare luogo ai lavori.

Nei confronti dei condomini imputati la Corte ha riqualificato la condotta nella fattispecie meno grave di cui all'art. 392 cod. pen., mentre ciò non è avvenuto nei riguardi dei due (omissis), non condomini e non legittimati da alcun diritto ad agire esistente o presunto.

2. Avverso la pronuncia d'appello suddetta propongono ricorso gli imputati (omissis) e (omissis), tramite il difensore, avv. (omissis), deducendo tre diversi motivi e premettendo che la costruzione realizzata dalla persona offesa (omissis) è abusiva, poiché, da un lato, l'ampliamento edilizio pertinenziale è stato autorizzato su di una particella catastale di proprietà del condominio e non della predetta; dall'altro, la costruzione non rispetta le distanze tra edifici ed è composta da due piani e due bagni completamente distaccati dall'appartamento del quale dovrebbe costituire "pertinenza".

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica e carente del provvedimento impugnato, per la mancata riqualificazione della condotta nella diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 392 cod. pen. nonostante ciò sia avvenuto per gli altri due coimputati e nonostante il concorso dei quattro fosse in un'azione del tutto identica e motivata dalle stesse ragioni: impedire un abuso edilizio, con abbattimento di alberi pregiati e negativo impatto ambientale ed architettonico, nonché con mancato rispetto delle distanze tra costruzioni in luogo caratterizzato da elevato rischio sismico, che impatta sulle proprietà di tutti gli imputati e non solo di coloro i quali rivestono la qualità di condomini dello stesso condominio ove si è realizzato il manufatto. A riprova della dubbia legittimità dell'opera pongono sostegno le vicende amministrative pregresse di mancata autorizzazione ed il giudizio civile con provvedimento di sospensione dei lavori.



Illogicamente, dunque, si è distinto, ai fini della riqualificazione dei fatti di reato, tra soggetti che rivestono la qualità di condomini e soggetti che tali non sono, poiché tutti sono titolari di un diritto di comproprietà sulla strada privata comune.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non essendovi elementi ostativi.

2.3. Una terza censura, infine, attiene al difetto di motivazione lamentato quanto alla misura della provvisoria, sia pur essa risulta ridotta in appello.

La sua quantificazione in quindicimila euro è eccessiva, in assenza di prova certa di un danno patito, tanto più che si riferisce ad una fattura della ditta di costruzioni dalle voci non chiare per lavori anche non realizzati.

2.4. Il difensore del ricorrente ha depositato, altresì, motivi aggiunti, in data 12.8.2020, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso, chiedendo la riqualificazione dei fatti nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'improcedibilità per difetto di querela o comunque il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità dell'abuso edilizio perpetrato, ovvero infine la declaratoria di improcedibilità anche per il reato di violenza privata o, per di capire, in ogni caso, altra ragione assolutoria.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio evidenzia che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre ad essere formulato, in parte, secondo schemi di censura non promuovibili dinanzi al giudice di legittimità.

Si chiede, infatti, non soltanto una riqualificazione giuridica dei fatti ascritti agli imputati, ma, inevitabilmente, anche una diversa ricostruzione di quanto da loro commesso, sulla base di interessi giuridici solo genericamente addotti, per quanto non certo di poco rilievo, da un punto di vista della tutela privata e pubblica del paesaggio e della legittimità dell'agire della parte coinvolta come persona offesa.

Ed invero, i dubbi sulla legittimità dell'opera edilizia al centro della contesa tra gli imputati e la vittima del reato di violenza privata, che sono stati alla base delle vicende amministrative di iniziale, mancata autorizzazione di essa e del giudizio civile con provvedimento di sospensione dei lavori, per quanto possano avere indubbio rilievo per spiegare il comportamento dei ricorrenti, e modulare il trattamento sanzionatorio, non possono fondare la diversa qualificazione giuridica della condotta.



E difatti, deve essere ribadito che non ricorre il delitto di ragion fattasi, ma quello di violenza privata, allorché l'esplicazione di attività costringitiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale (Sez. 5, n. 10133 del 5/2/2018, Rossetti, Rv. 272672; Sez. 6, n. 21197 del 12/2/2013, Domenici, Rv. 256547; Sez. 5, n. 2164 del 20/1/1998, Ottaviano, Rv. 209812; Sez. 5, n. 3806 del 19/2/1979, Di Bartolo, Rv. 141802).

Le due fattispecie possono concorrere ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse (Sez. 5, n. 49025 del 23/6/2017, Iannantuono, Rv. 271272; Sez. 6, n. 31361 del 4/7/2011, Minghetti, Rv. 250559).

Nel caso di specie, correttamente la Corte d'Appello ha distinto la posizione giuridica dei condomini dell'edificio ove si stavano svolgendo i lavori, direttamente coinvolti nel loro diritto di usufruire del parcheggio condominiale e delle concrete condizioni di disponibilità delle parti comuni della proprietà, da quella dei soggetti che condomini non sono, ai quali non spetta un diritto azionabile in forma specifica e personale sulla proprietà altrui, né alcuna prerogativa dipendente immediatamente dall'esercizio della tutela giurisdizionale che si pretende autonomamente promossa, mediante le condotte di reato.

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato anch'esso.

La Corte di merito ha ampiamente motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo per nulla modesta la gravità delle azioni delittuose commesse, avendo gli imputati realizzato una sequenza di condotte per diversi mesi, destinate non solo a recare un serio nocumento di natura patrimoniale ma anche di natura morale alla parte offesa, per l'atteggiamento aggressivo tenuto anche in occasione degli interventi delle forze dell'ordine, che aveva indotto operai e proprietà ad interrompere i lavori. Si è motivato, altresì, sull'assenza di elementi particolari di natura favorevole che potevano indurre a concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e sulla correttezza della dosimetria sanzionatoria al disvalore complessivo del fatto.

Le argomentazioni addotte rispondono ai parametri normativi indicati dall'art. 133 cod. pen. e sono insindacabili in sede di legittimità poiché non afflitte da vizi logici.

2.2. Quanto infine al terzo motivo per evidenziare la sua inammissibilità è sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso congiunto proposto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 ciascuno

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente
Grazia Miccoli

